



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

**Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di Segretario di Legazione in prova**

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

VISTO il Testo Unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche, recante Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche, recante Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTI la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, n. 72, concernente il "Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso alla carriera diplomatica;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”;

VISTO l’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO l’articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, ai sensi del quale il decreto relativo al Portale unico del reclutamento adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di cui all’articolo 3;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri 7 settembre 1994, n. 604, “Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

CONSIDERATO che la condizione di persona priva della vista non è compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

CONSIDERATO che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate;

CONSIDERATO che nella carriera diplomatica, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 74,82 per cento, quella del genere femminile è pari al 25,18 per cento e che pertanto il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, ai sensi del quale non si può prescindere dal possesso della

cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

VISTA la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della citata direttiva 2000/78/CE;

VISTO il parere numero 01917/2016 del 14/09/2016 con il quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del requisito del limite di età non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino a un massimo complessivo di tre anni, previsto per l'accesso alla carriera diplomatica;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno;

VISTO l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale, ai fini delle assunzioni di personale presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85 recante recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, “Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2023, n. 163, e in particolare l'articolo 11 relativo alla dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - del 21 gennaio 2025, n. 16, con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato autorizzato a indire una procedura di reclutamento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 35 unità di Segretario di Legazione in prova;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - del 7 marzo 2025, n. 55, con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 35 unità di Segretario di Legazione in prova;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

ACCERTATA la necessità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale in virtù della specialità delle disposizioni legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso per Segretari di Legazione in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e più aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione;

D E C R E T A

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova.
2. I candidati possono conseguire la specializzazione commerciale di cui all'articolo 11 del D.P.C.M. n. 72 del 2008.
3. Per conseguire la specializzazione di cui al precedente comma, i candidati devono superare la prova integrativa di cui all'articolo 10 del presente bando.
4. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale inquadrati nell'Area dei Funzionari, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo articolo 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area.
5. I posti riservati ai sensi del comma 4 di questo articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
 - 1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
 - 2) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno.
Il limite di età di trentacinque anni può essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed è elevato:
 - a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
 - b) di un anno per ogni figlio vivente;
 - c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
 - d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile universale;

- e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia;
 - f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualità di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario.
- 3) **laurea magistrale (LM)** conseguita presso università o istituti di istruzione universitaria appartenente ad una delle seguenti classi: finanza (LM-16), relazioni internazionali (LM-52), scienze dell'economia (LM-56), scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76), scienze economico-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale (LM-88), studi europei (LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure laurea specialistica (LS) tra quelle previste dal D.P.C.M. 1 aprile 2008, n. 72, e quelle a esse equiparate ai sensi del D.I. 9 luglio 2009; oppure diploma di laurea (DL) tra quelli previsti dal D.P.C.M. 1 aprile 2008, n. 72, e quelli a essi equiparati a norma di legge. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Per comodità di consultazione, è allegato al presente bando l'elenco dei titoli di studio italiani che consentono la partecipazione al concorso (**Allegato 1**).

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo:

- a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano **equipollente** a uno di quelli sopraindicati. In tal caso è cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del relativo provvedimento che la dichiara;
- b) sia stato dichiarato **equivalente** con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza.

L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. I vincitori del concorso hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 12 del presente bando entro quindici giorni.

- 4) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; a tal fine l'Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l'idoneità psico-fisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori del concorso;
 - 5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - 6) essere di condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - 7) non possono accedere al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente bando, nonché al momento dell'assunzione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi del successivo articolo 15.
 3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'articolo 9, comma 2 del presente bando.
 4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 3

Presentazione della domanda di ammissione al concorso

1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo *on-line* all'indirizzo internet <https://portaleconcorsi.esteri.it/>. La domanda online deve essere compilata e inviata entro le ore 24.00 del quarantanovesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Dell'avvenuta pubblicazione del bando sarà altresì dato avviso sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>. La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso è certificata dal sistema informatico.
Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, e, in tal caso, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Scaduto il termine, non è più possibile accedere e inviare il modulo *on-line*.
In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale Concorsi del Ministero, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di ammissione, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è prorogato al tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all'articolo 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;
- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) il codice fiscale;
- d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale nonché il recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti politici;
- f) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) di essere di condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- h) di non avere riportato condanne penali, anche non definitive, ovvero di avere a proprio carico condanne penali, anche non definitive;
- i) di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. ovvero di essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p.;
- j) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- k) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza ovvero di essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o di non essere stato licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione;
- m) il titolo di studio di cui è in possesso ai fini della partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito, il numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento e la votazione riportata;
- n) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;
- o) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale inquadrati nell'Area dei Funzionari devono specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente Area funzionale;
- p) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'articolo 2, comma 3 del presente bando;
- q) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
- r) se intende sostenere la prova integrativa, di cui all'articolo 10 del presente bando;
- s) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente sostenere di cui all'articolo 11 del presente bando;

- t) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai sensi dell'articolo 8 del presente bando;
 - u) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'Allegato 2, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza;
 - v) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
3. L'Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, in particolare rispetto a quanto indicato alle lettere e), g), h), i), j), k) e l) del precedente comma 2, l'Amministrazione si riserva di escludere il candidato dal concorso o di disporre la mancata assunzione. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e al momento dell'assunzione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso.
7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di cui al successivo articolo 17.
8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiara nella domanda la propria disabilità e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine successivamente richiesta dall'Amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, - ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non è tenuto a sostenere la prova attitudinale (articolo 7) ed è ammesso alle prove scritte (articolo 9, comma 2), previa presentazione, su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e del correlato grado di invalidità ed all'autorizzazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al trattamento dei relativi dati personali. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica di cui al precedente articolo 2, comma 1, punto 4).
9. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità

di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo (di cui all'articolo 4 del menzionato decreto), nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (di cui all'articolo 5 del menzionato decreto).

Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si avvale di quanto previsto dall'articolo 2 del predetto decreto, dichiara nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, l'eventuale necessità di strumenti compensativi e/o l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine richiesta dall'Amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al trattamento dei relativi dati personali.

È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica di cui al precedente articolo 2, comma 1, punto 4).

10. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online. La mancata esclusione dalla prova attitudinale (articolo 7) e dalle prove scritte (articolo 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l'irregolarità della domanda medesima.
11. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Esclusione dalle prove concorsuali

1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel presente bando.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione ed è composta da sette membri effettivi, incluso il Presidente.
2. La Commissione è composta da un Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei Conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata e da tre professori di I fascia di università pubbliche e private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonché per la prova integrativa ai fini della specializzazione e per le prove facoltative di lingua. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere di Legazione, al quale può essere aggiunto un vice Segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei Conti.
6. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 6

Procedura di concorso

1. Il concorso si articola in:
 - a) prova attitudinale;
 - b) valutazione dei titoli;
 - c) prove d'esame scritte e orali, nonché eventuale prova integrativa per conseguire la specializzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente bando ed eventuali prove facoltative di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali prove facoltative, è espresso in centesimi, a eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 7, comma 3, per la prova attitudinale.

Articolo 7

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese e alla capacità di ragionamento logico. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da 60 quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti, riguardanti:
 - a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;
 - b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea;
 - c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;
 - d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale;
 - e) test per l'accertamento della capacità di ragionamento logico.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui all'articolo 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
4. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione può avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.

Articolo 8

Titoli

1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla Commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo articolo 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera t) del presente bando.
2. La Commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
 - a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;
 - b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:
 - a) diploma di specializzazione;
 - b) dottorato di ricerca;
 - c) master universitari di primo e di secondo livello.

La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopracitati titoli, nonché di equivalenti titoli stranieri, con la professionalità specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Articolo 9

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. La prova d'esame orale è seguita da eventuali prove facoltative.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al precedente articolo 7, sono ammessi a sostenere le **prove d'esame scritte** che vertono sulle seguenti materie:
 - a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;
 - b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea;
 - c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;
 - d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale);
 - e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e di tre ore per le prove d'esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d'esame scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.

5. La **prova d'esame orale** verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove d'esame scritte, nonché sulle seguenti materie:
 - a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
 - b) contabilità di Stato;
 - c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato;
 - d) geografia politica ed economica.

Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il candidato sostiene una conversazione su tematiche di attualità internazionale.

Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato è chiamato a esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualità internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine di accertare le sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di informatica, è oggetto di una valutazione unica.

6. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. Al termine di ciascuna seduta d'esame orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.
7. I programmi di esame relativi al presente bando sono pubblicati nell'Allegato 3 al bando.

Articolo 10

Prove integrative ai fini delle specializzazioni

1. Al fine di conseguire la specializzazione commerciale di cui all'articolo 1, comma 2 del presente bando, i candidati possono chiedere, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova integrativa in materia di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero.
2. L'eventuale prova integrativa è sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera.
3. Per la prova integrativa di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero il candidato può conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 9 del presente bando.

Articolo 11

Prove facoltative di lingua straniera

1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.

4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato può conseguire il seguente punteggio:
 - a) fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere solamente una delle due prove di lingua;
 - b) fino a un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo di 4 centesimi per una sola lingua, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o più lingue, purché raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 5 e 6.

Articolo 12

Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito

1. Il voto finale delle prove d'esame è determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte con il voto riportato nella prova d'esame orale. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell'eventuale prova integrativa di cui all'articolo 10 e nelle eventuali prove facoltative di lingua di cui all'articolo 11 del presente bando.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'articolo 8 di questo bando.
3. Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sul sito www.esteri.it. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" nonché sul Portale "inPA".

Articolo 13

Modalità e calendario delle prove

1. La sede, il giorno, l'orario e le modalità di svolgimento della prova attitudinale, di cui al precedente articolo 7 sono resi noti con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" del 13 maggio 2025 e sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale www.esteri.it, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento della prova saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.esteri.it, nonché sul Portale Concorsi del Ministero. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo, nell'ora e secondo le

modalità rese noti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 maggio 2025 e sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. La Commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
3. La sede, il giorno, l'orario e le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" del 3 giugno 2025, sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.esteri.it, nonché sul Portale Concorsi del Ministero.

Con lo stesso avviso è resa nota la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è resa nota altresì dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova attitudinale di cui all'articolo 7.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno, nell'ora e secondo le modalità prestabilite.

4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali.
5. L'avviso di presentazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e del punteggio attribuito per gli eventuali titoli, è dato ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente per via telematica (email) almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, nonché per causa di forza maggiore, dopo la pubblicazione del calendario della prova attitudinale o delle prove scritte, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami", sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale www.esteri.it, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione.

Articolo 14

Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame

1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici. I candidati non possono utilizzare telefoni cellulari, palmari, "tablet", "smartwatch", supporti magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere al fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

2. L'Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati.

Articolo 15

Assunzione

1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall'Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovrà produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3, lett. b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza di requisito di ammissione, salvo che la mancata presentazione della detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile al candidato stesso. Al momento dell'assunzione, il vincitore dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità nella quale attesta di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità psico-fisica all'impiego.

Articolo 16

Nomina

I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono nominati con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Segretari di Legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per comodità di consultazione, nell'*Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679*, di cui all'Allegato 4 del presente bando, del quale costituisce parte integrante.

Articolo 18

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2013, n. 17, e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni,

nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Dell'avvenuta pubblicazione sarà altresì dato avviso sul Portale "inPA".

Roma, 13 marzo 2025

Il Direttore Generale
per le Risorse e l'Innovazione
Min. Plen. Patrizia FALCINELLI